

Schema riassuntivo relativo al regime del deposito telematico nel processo penale

a seguito delle modifiche introdotte con il d.m. 27/12/2024 n. 206

(GU 304 del 30.12.2024)

PRIMA FASE (dal 1° gennaio 2025)

Uffici interessati:

- Procura della Repubblica presso Tribunale ordinario
- Procura europea
- Sezione GIP Tribunale ordinario
- Tribunale ordinario
- Procura generale presso Corte d'appello (solo per avocazione)

Periodo	Soggetti Abilitati Interni	Soggetti Abilitati Esterni
Fino al 31/03/2025	Modalità alternativa (telematica o cartacea) per: - Iscrizione notizie di reato (art. 335 c.p.p.) - Atti relativi a giudizio abbreviato (Libro VI, Titolo I c.p.p.) - Atti relativi a giudizio direttissimo (Libro VI, Titolo III c.p.p.) - Atti relativi a giudizio immediato (Libro VI, Titolo IV c.p.p.)	Modalità alternativa (telematica o cartacea) per: - Atti relativi a giudizio abbreviato (Libro VI, Titolo I c.p.p.) - Atti relativi a giudizio direttissimo (Libro VI, Titolo III c.p.p.) - Atti relativi a giudizio immediato (Libro VI, Titolo IV c.p.p.)
Fino al 31/12/2025 (Per Procura e GIP)	Modalità alternativa per tutti gli atti, ECCETTO: - Procedimento per decreto penale - Patteggiamento - Sospensione con messa alla prova - Archiviazione (artt. 408-411, 415 c.p.p.) - Riapertura indagini (art. 414 c.p.p.) - Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p. - Libro V, titolo IX c.p.p.)	Deposito esclusivamente telematico per: - Procedimento per decreto penale - Patteggiamento - Sospensione con messa alla prova - Archiviazione - Riapertura indagini

Fino al 31/12/2025 (Per GIP e Tribunale)	Modalità alternativa <u>SOLO</u> ¹ per: - Atti relativi a misure cautelari (Libro IV c.p.p.) - Impugnazioni su sequestro probatorio	Modalità alternativa per: - Atti relativi a misure cautelari (Libro IV c.p.p.) - Impugnazioni su sequestro probatorio
--	--	---

SECONDA FASE (sino al 31 dicembre 2026)

Ulteriori uffici interessati:

- Giudice di pace
- Procura presso Tribunale minorenni
- Tribunale minorenni
- Tribunale sorveglianza
- Corte d'appello
- Procura generale Corte d'appello
- Corte Cassazione
- Procura generale Cassazione

Periodo	Soggetti Abilitati Interni	Soggetti Abilitati Esterni
Fino al 31/12/2026 (Per Giudice di pace, Corte d'appello e Procura generale)	Modalità cartacea	Possibilità di deposito anche telematico
Fino al 31/12/2026 (Per tutti gli altri uffici della seconda fase)	Modalità alternativa previo provvedimento del Capo Dipartimento innovazione tecnologica	Modalità alternativa previo provvedimento del Capo Dipartimento innovazione tecnologica

Note importanti:

1. Per i difensori: sempre consentito il deposito via PEC (ex art. 87-bis d.lgs. 150/2022) quando è ammesso il deposito non telematico.
2. Le disposizioni si applicano anche a:
 - Procedimenti per misure di prevenzione
 - Fasi disciplinate dal Libro X (Esecuzione)
 - Fasi disciplinate dal Libro XI (Rapporti con autorità straniera).

¹ Quanto al Tribunale, le disposizioni transitorie che consentono il deposito con modalità alternative si riferiscono specificamente:

- a) Agli atti relativi alle misure cautelari
- b) Alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio
- c) Agli atti relativi ai riti speciali, ma solo fino al 31/03/2025.

Per esclusione, quindi, tutti gli altri atti del procedimento, inclusi quelli della fase dibattimentale, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche a far data dal 1° gennaio 2025

TERZA FASE (dal 1° gennaio 2027)

Ulteriori uffici interessati:

- Giudice di pace
- Procura presso Tribunale minorenni
- Tribunale minorenni
- Tribunale sorveglianza
- Corte d'appello
- Procura generale Corte d'appello
- Corte Cassazione
- Procura generale Cassazione

Periodo	Soggetti Abilitati Interni	Soggetti Abilitati Esterni
Dal 1° gennaio 2027	Obbligo generalizzato di deposito telematico per tutti gli atti e provvedimenti, presso tutti gli uffici giudiziari, nei casi in cui tale obbligo non fosse stato precedentemente previsto	Obbligo generalizzato di deposito telematico per tutti gli atti, presso tutti gli uffici giudiziari, nei casi in cui tale obbligo non fosse stato precedentemente previsto